

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. **7557/2023 R.G.** promossa da:

**S. SRLS IN LIQUIDAZIONE (...)**

contro

**B. SPA (...)**

**ORDINANZA**

Il giudice,  
esaminati gli atti;

sentiti i difensori comparsi all'udienza 14 novembre 2023;  
ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;

- con decreto *ex art. 171-bis* c.p.c. è stata fissata udienza anticipata per la sola discussione dell'istanza *ex art. 648* c.p.c., con assegnazione di un termine a difesa per l'opponente sino al 2 novembre 2023: l'attrice ha in effetti depositato una memoria autorizzata, con la quale, peraltro, si è limitata a dichiarare di opporsi alla concessione della provvisoria esecuzione, senza prendere puntuale posizione sugli argomenti difensivi e sulla documentazione di cui alla comparsa di costituzione dell'opposta;

- la prima udienza ai sensi del novellato art. 183 c.p.c. si terrà il 15 febbraio 2024;

- l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità per essere stata proposta domanda di pagamento di somma inferiore ad euro 50.000,00 senza il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita: l'eccezione è infondata atteso il chiaro disposto dell'art. 3, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162 («3. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; [...]»*);

- mentre i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria (volta ad ottenere il corrispettivo per servizi di trasporto merci) sono pacifici, e comunque riscontrati dalla non contestata e ampia documentazione prodotta, l'opposizione si traduce in contestazioni del tutto generiche (ritardo nella consegna o smarrimento di merce) relative a non meglio indicate spedizioni, contestazioni neppure tempestivamente comunicate alla controparte in corso di rapporto e in ogni caso sfontate di prova scritta (nessun documento è stato prodotto dall'opponente, né con l'atto di citazione, né con la memoria autorizzata);

- va dunque concessa la provvisoria esecuzione;

- è comunque auspicabile una soluzione amichevole, da raggiungersi possibilmente prima del maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative *ex art. 171-ter*, c.p.c., decorsi i quali i costi del processo saranno evidentemente più elevati;

- in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo il criterio della soccombenza: sarà inoltre valutata l'ipotesi di eventuale applicazione dell'art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.;

- in ogni caso, nella redazione degli atti i difensori si atterranno alle indicazioni in tema di

**sinteticità e chiarezza** contenute nel **Protocollo 6 maggio 2021**

(<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori, pertanto, avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi** e quelli **pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

**p.q.m.**

**A)** visto l'art. 648 c.p.c.,

- **concede** la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 27 aprile 2023 n. 2162;

**B)** visti gli artt. 175, 171-ter e 183 c.p.c.,

- **rinvia** alla già programmata **udienza 15 febbraio 2024 ore 10:30** per la prima comparizione e la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.;

- **invita** i difensori ad attenersi alle indicazioni in tema di **sinteticità e chiarezza** contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **invita** i difensori a far pervenire al giudice copia di cortesia dei documenti prodotti;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 15 novembre 2023

Il giudice  
Antonio Costanzo

